

## I REGOLAMENTI ATTUATIVI DI COMPETENZA MINISTERIALE (i riferimenti sono alla legge 247/2012)

### **Art. 4/comma 2: Associazioni Multidisciplinari (Individuazione altre categorie professionali)**

*2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.*

#### **spunti pratici e normativi per la discussione:**

individuazione delle altre libere professioni, coordinare la previsione con le limitazioni per incompatibilità e società ex legge 247/2012:

#### **Altre norme da tenere presente per individuare il contenuto dei regolamenti ministeriali in punto possibili incompatibilità:**

##### **Art. 18. Incompatibilità**

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di

amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

##### **Art. 5. Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense**

**comma 2:** Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone,

società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

### **Art. 9/comma 1: Specializzazioni**

*1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.*

#### **spunti pratici e normativi per la discussione:**

- scelta per la specializzazione per rito e giurisdizione
- scelta per la specializzazione per materie specifiche

#### **norme da tenere presente per individuare il contenuto dei regolamenti ministeriali:**

##### **Art 9 Specializzazioni**

**comma 3.:** I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**comma 4:** Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

*comma 5:* L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

*comma 6:* Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

*Art 29 Compiti e prerogative del consiglio (COA) comma 1 lettera e):* organizza e promuove l'organizzazione di

corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

*Art. 35 Compiti e prerogative (CNF): comma 1 lettera l):* consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9; comma 1 lettera s): istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

#### **Art. 12/comma 5: Polizze Assicurative (Determinazione importi Polizza)**

*5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.*

#### **spunti pratici e normativi per la discussione:**

individuare le condizioni essenziali ed i massimali di polizza rc professionale;

ci sono spazi per limitare il massimale della polizza infortuni alla sola previsione di una diaria per la "temporanea"

#### **norme da tenere presente per individuare il contenuto dei regolamenti ministeriali:**

*comma 1 :* L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

*comma 2:* All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

#### **Art. 21/comma 1 Esercizio Professionale (Modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuo e prevalente...)**

*1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.*

#### **Riporto quanto proposto dal Coordinamento a Perugia sull'art. 21:**

Prima ipotesi di criteri da adottare per l'accertamento dei requisiti previsti nell'art. 21 della legge 247/2013 nei casi in cui la dimostrazione è richiesta;

a) con riferimento alla prevalenza: si ritiene che l'attività professionale possa considerarsi prevalente solo se il reddito derivante dalla professione di avvocato sia maggiore a ogni altro reddito; esclusi quelli di pensione, di partecipazione in società e imprese e di capitale in genere, di terreni e fabbricati, assegno di mantenimento o alimentare, rendite e vitalizi;

b) con riferimento ai requisiti di continuità, abitudine ed effettività si ritiene che l'iscritto debba possedere per ogni anno almeno sei dei seguenti requisiti:

1) essere titolare di una partita IVA attiva;

2) essere titolare o dimostrare di poter usufruire di locali destinati all'esercizio dell'attività professionale e di utenze per lo svolgimento dell'attività, anche in associazione, società o condivisione con altri Colleghi;

3) essere titolare di abbonamenti a banche dati o a riviste o aver effettuato nel corso dell'anno investimenti per l'attività professionale;

- 4) avere in corso rapporti di collaborazione continuativa con altri avvocati, unitamente alla specificazione della quantificazione del compenso ricevuto o corrisposto;
  - 5) avere in corso rapporti con personale dipendente, anche in associazione in società o in condivisione con altri colleghi;
  - 6) essere in regola con l'aggiornamento professionale o la partecipazione almeno a dieci eventi formativi se l'iscritto non è tenuto all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale;
  - 7) avere in corso una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (quando entrerà in vigore l'art. 12, co. 1);
  - 8) essere titolare di una casella pec attiva;
  - 9) aver ricevuto e trattato, anche per incarico ricevuto da altro avvocato, almeno trenta pratiche o partecipato ad almeno trentacinque udienze (non di mero rinvio) nel corso di ciascun anno; essere fiduciario di enti o società per attività inerenti la professione di avvocato;
  - 10) aver corrisposto i contributi previsti per legge al Consiglio dell'Ordine e alla Cassa Forense.
- I requisiti possono essere autocertificati dall'iscritto; il COA, fatto salvo il potere istruttorio, eseguirà - in sede di verifica triennale- quantomeno un numero congruo di controlli "a campione" sulle autocertificazioni, con richiesta d'informazione all'ente previdenziale sulla posizione dell'iscritto.

#### **Art 28/comma 2: Elezioni Ordine (Modalità di elezione dei Consiglieri dell'Ordine)**

*2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.*

*\* vedi anche i commi:*

- 3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.*
- 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.*
- 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.*
- 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.*

#### **spunti pratici e normativi per la discussione:**

**Ricognizione della normativa esistente da cui partire per individuare il contenuto del Regolamento ministeriale e delle problematiche emerse che potrebbero essere risolte dallo stesso.**

Oggi l'elezione è regolata dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (norme sui consigli degli ordini e collegi e sui consigli nazionali), integrato dal D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 174.

Quest'ultima norma, rispetto alla precedente, stabilisce in modo diverso – rispetto alle altre professioni – il numero di componenti di ogni consiglio forense: cinque se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; sette se superano i cinquanta e non i cento; nove se superano i cento e non i cinquecento; quindici se superano i cinquecento.

Per il resto, le elezioni forensi seguono le regole stabilite nel 1944 e la loro interpretazione giurisprudenziale, a parte alcune modifiche di dettaglio.

#### **Convocazione, elettorato attivo e passivo**

I componenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati sono eletti nel mese di gennaio, restano in carica due anni e scadono il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'elezione; rimangono in prorogatio fino all'insediamento del nuovo consiglio.

L'elezione, a norma dell'art. 3 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, è strutturata in assemblea piuttosto che tramite seggi elettorali veri e propri, e ciò comporta caratteristiche peculiari e disparità di trattamento che appaiono incompatibili con la moderna concezione delle elezioni.

I termini da rispettare per la convocazione sono i seguenti:

- essa deve avvenire nei 15 giorni anteriori alla scadenza del Consiglio, cioè tra il 17 e il 31 dicembre;

- l'avviso deve essere inviato almeno dieci giorni prima della assemblea iniziale, e deve essere anche affisso nelle sale di udienza; il primo adempimento può essere sostituito dalla doppia pubblicazione su un giornale; occorre altresì, come diremo tra breve, una pubblicazione sul sito internet del CNF;

- la seconda convocazione per il primo turno deve avvenire almeno tre giorni dopo la prima;

- il ballottaggio si può svolgere anche subito dopo il primo scrutinio, ma previa convocazione.

E' quindi indispensabile che la delibera di indizione delle elezioni preveda la data della prima convocazione, quella della seconda e quella del ballottaggio, nel rispetto dei termini di legge.

La locuzione nei quindici giorni precedenti va intesa nel senso che nei 15 giorni occorre convocare l'assemblea, mentre le elezioni si svolgono in seguito, e comunque non oltre il mese di gennaio.

Ciò, per le elezioni forensi, è espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 174/48.

Il CNF ha comunque stabilito, con decisione n. 118 del 6 dicembre 1990, che il termine per la convocazione dell'assemblea elettorale ha carattere ordinatorio e non è prescritto a pena di nullità.

Per l'affissione dell'avviso nelle sale di udienza, la dicitura normativa è intesa in senso lato e quindi è sufficiente che l'avviso sia affisso nei corridoi degli uffici giudiziari, nelle apposite bacheche e più in generale nei luoghi frequentati dagli avvocati per l'esercizio della professione.

L'art. 5 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44, nel prevedere la necessità della maggioranza assoluta per l'elezione, fa espresso riferimento ai "candidati"; non esiste una candidatura in senso tecnico, ma tutti gli iscritti all'albo sono eleggibili, salve le precisazioni che illustreremo tra breve.

Ciò deriva dalla struttura assembleare della votazione, nella quale in teoria tutti gli iscritti dovrebbero discutere i problemi del foro locale ed insieme scegliere i loro rappresentanti.

Alcuni regolamenti locali e COA prevedono la possibilità di presentare una candidatura ufficiale, ma ciò avviene a solo scopo divulgativo, per far cioè conoscere (anche tramite appositi manifesti da affiggere all'ingresso dei locali in cui si vota) la propria disponibilità ed evitare inutili dispersioni di voti.

Sono ammessi a votare (e possono essere votati) tutti gli iscritti in albi, ancorchè versino in situazione di incompatibilità non ancora accertata ufficialmente, ma non gli avvocati colpiti da provvedimenti disciplinari di sospensione.

Il requisito, infatti, è solo quello dell'iscrizione nell'albo che viene meno soltanto con la cancellazione e la radiazione; tutti gli iscritti sono quindi elettori ed eleggibili, compresi coloro che dopo l'iscrizione non abbiano ancora prestato giuramento.

Anche la pendenza di un procedimento di cancellazione non influisce sui diritti elettorali (CNF 15 marzo 1968).

La consolidata regola per cui qualunque avvocato iscritto può essere eletto prevede un'eccezione introdotta dalla legge che ha riformato l'esame per l'accesso alla professione.

Infatti, a norma della Legge 18 luglio 2003, n. 180, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

La ratio è quella di creare una "separazione funzionale intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale".

In coerenza, il divieto di candidarsi si applica "indifferentemente a quanti abbiano partecipato, anche per breve tempo, a commissioni i cui lavori siano terminati prima dell'elezione ed a coloro che partecipino o abbiano partecipato a commissioni d'esame ancora operative al momento della consultazione elettorale" (CNF 24 novembre 2008, n. 153; CNF 20 maggio 2004, n. 140). E riguarda la successiva tornata elettorale sia della Cassa che del Consiglio dell'Ordine, e non soltanto la prima delle due in ordine cronologico.

Conseguenza dell'eventuale elezione in violazione del divieto è "la sola nullità originaria della candidatura del soggetto non candidabile e del voto dato allo stesso, con conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili".

Altra novità è stata introdotta dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 (c.d. competitività), stabilendo espressamente che gli iscritti che versino in stato di sospensione non devono essere convocati in assemblea, e quindi (si deduce che) non hanno diritto di voto, né attivo né passivo.

Queta normativa prevede che: "L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta

prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi".

Con circolare n. 32-C-2005 del 27 dicembre 2005 il CNF ha comunicato, sul proprio sito internet, l'attivazione dell'area nella quale raccogliere tutti gli avvisi di convocazione.

#### Modalità di voto e di scrutinio

L'art. 4 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44 prevede che nell'assemblea in questione si proceda alla chiamata nominativa di tutti gli iscritti nonché ad una successiva chiamata, un'ora dopo il primo appello, di quelli che non risposero alla prima.

Si tratta di una norma che la prassi costringe a disattendere, giacché nei fori medio – grandi è necessario allestire veri e propri seggi e stabilire un periodo molto ampio, anche nell'arco di più giorni, per consentire la partecipazione di un sufficiente numero di iscritti.

Nella prassi, l'assemblea di prima convocazione va deserta, poiché occorrerebbe per la sua validità la partecipazione di almeno metà degli iscritti, e la votazione avviene in seconda convocazione, nella quale è sufficiente la presenza di un quarto degli iscritti.

Sempre a norma dell'art. 4, effettuata la doppia chiamata il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Secondo la giurisprudenza la presenza come scrutatore di un candidato non costituisce irregolarità determinante nullità; nessuna irregolarità si ravvisa nella circostanza che il presidente ancora in carica presieda l'assemblea ed effettui lo spoglio, essendo tale compito a lui espressamente affidato dalla legge; e le funzioni di componente del seggio possono essere affidate a qualunque iscritto, anche se consigliere uscente e candidato.

Appare quindi eccessivamente formalista quella giurisprudenza che stabilisce la nullità delle operazioni elettorali quando non si sia proceduto al secondo appello, espressamente previsto dall'art. 4. Questo principio è stabilito in giurisprudenza antica (CNF 25 febbraio 1972)

e più recente (CNF 19 dicembre 1995, n. 158); è stato altresì statuito che il mancato rispetto del termine di un'ora tra la prima e la seconda chiamata comporta la nullità delle elezioni (CNF 3 dicembre 1998, n. 190), ma non mancano decisioni che escludono ogni nullità nell'ipotesi in cui sia stata garantita la più ampia partecipazione, come nel caso in cui la possibilità di votare sia stata distribuita in un'intera giornata o in più giorni con orari prefissati.

Infatti, secondo autorevole giurisprudenza del CNF, il sistema della legge che prevede un primo appello, l'attesa di un'ora e un secondo appello diventa non vincolante nel caso in cui le disposizioni in concreto adottate abbiano reso possibile il comodo esercizio del diritto di voto.

Più recentemente però il CNF, appunto con la citata sentenza n. 173/2002, ha statuito che "la omessa chiamata per appello nominale degli iscritti all'ordine per l'esercizio del diritto di voto non determina la nullità del procedimento elettorale per le elezioni di ordini aventi un numero elevato di iscritti, che si svolgano in più ore e in più giornate e vedano una massiccia partecipazione di elettori"; è un'interpretazione pratica, condivisibile e conforme alla migliore dottrina, ma formalmente discutibile, atteso che la norma generale dovrebbe essere interpretata in modo uniforme e non con correttivi legati alla situazione peculiare.

Tornando alla significativa questione che potremmo definire del conflitto d'interessi tra candidato e componente del seggio, esigenze di maggiore trasparenza hanno indotto numerosi consigli dell'ordine a dotarsi di regolamenti che contemperano questa sorta di "potere assoluto": si prevede così che la lettura delle schede possa avvenire a cura di altro avvocato scelto dal presidente e che comunque i singoli candidati possano esaminare le schede scrutinate.

Quest'ultimo aspetto è stato trattato da una decisione del CNF, che ha affermato l'insussistenza del diritto di ogni elettore di esaminare personalmente le schede scrutinate; se ne deduce che il diritto spetta a chi abbia un interesse diretto, cioè al candidato in competizione.

Ancora, nella prassi corrente in molti ordini ogni candidato ha due scrutatori (per consentire un controllo incrociato) e dei due uno è di fiducia dello scrutatore mentre l'altro è nominato dalla presidenza.

Questi accorgimenti ed altri simili, individuati dalla prassi, servono ad evitare contestazioni, o almeno a favorirne la rapida composizione nell'immediatezza dello spoglio.

Le vetuste norme che regolano l'argomento hanno però provocato dubbi interpretativi; il più importante sembra oggi chiaramente risolto, come andiamo a esaminare.

#### La scheda elettorale

L'art. 2 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44 si limita ad affermare che l'elezione avviene a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Questa sintetica norma è stata interpretata in modo assai diverso nel tempo.

Si è partiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, 19 dicembre 1991, n. 13714, che intendeva l'obbligatorietà per l'elettore di indicare un numero di nomi esattamente uguale a quello dei membri da eleggersi e quindi, nel caso di specie, occorreva indicare quindici nominativi su quindici sotto pena di nullità della scheda.

Nella motivazione, la Cassazione affermava che la necessità di indicare tutti i nomi deriva da quella di comporre interamente il collegio: se l'elettore avesse la possibilità di indicare meno nominativi, vi sarebbe il rischio di non arrivare all'elezione di tutti i consiglieri necessari.

La stessa Suprema Corte, peraltro, affermava che le schede che contengono un numero di preferenze superiore a quello dei consiglieri da eleggere sono interamente nulle (Cass., sez. unite, 10 aprile 2003 n. 5618).

Con sentenza 4 agosto 2010, n. 18047, le sezioni unite della Cassazione hanno ribaltato motivatamente il vecchio indirizzo, tenendo conto del diritto vivente nelle realtà delle comunità professionali, delle mutate dimensioni degli Ordini, delle forti tensioni che al loro interno si dibattono.

La nuova sentenza, che parla anche di frazionamento ideologico, precisa che privilegiare la sostanza è miglior cosa che avallare ragioni di forma: e conclude che "la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere".

Il principio è stato poi confermato dalla citata Cass. sez. unite, 24 novembre 2011, n. 24812 e pertanto può dirsi consolidato.

#### Quorum ed elezione

Il sistema elettorale dei Consigli dell'Ordine è maggioritario e plurinominale.

Ciò determina la necessità di conteggiare alcuni quorum. Al momento della costituzione dell'assemblea in prima convocazione, per la validità della stessa deve intervenire almeno la metà di tutti gli iscritti negli albi e nell'elenco speciale al momento della consultazione; nella prassi, questa prima convocazione va di solito deserta e la votazione è rinviata alla seconda convocazione, nella quale deve essere presente almeno un quarto degli iscritti. Anche se la legge parla di due distinti appelli, di fatto sono realizzati i seggi elettorali e vengono segnati i nomi dei votanti man mano che essi si presentano.

Pertanto nella prassi attuale il quorum è raggiunto nel corso delle operazioni di voto e non è mai verificato al momento dell'apertura dell'assemblea. Il CNF, adeguando la propria giurisprudenza ai tempi, con sentenza 17 ottobre 2002, n. 173 ha statuito che il quorum "ha natura rappresentativa e può pertanto essere accertato al termine delle operazioni elettorali".

Per l'elezione al primo turno è necessario conseguire la maggioranza assoluta dei voti così come prevede l'art. 5 del Decreto n. 382/44.

Un problema assai dibattuto riguarda il computo del quorum: se si debba tener conto di tutti i voti o soltanto di quelli validi, con esclusione di schede bianche e nulle.

la giurisprudenza del CNF è molto oscillante sul punto:

CNF 8 novembre 2001, n. 226, dal conteggio devono essere escluse le schede nulle e quelle bianche.

Pochi mesi prima il CNF, con sentenza 15 dicembre 2000, n. 271, aveva affermato il principio esattamente opposto: "è necessario considerare tutti i voti, non solo i voti validi. Pertanto, i voti sui quali va calcolata la richiesta maggioranza assoluta sono quelli complessivamente espressi dall'assemblea, compresi i voti nulli".

Con sentenza 14 ottobre 2008, n. 107 il CNF ha affermato che "ai fini della determinazione del quorum deliberativo deve tenersi conto non soltanto dei voti validamente espressi, ma anche di quelli nulli e delle schede bianche".

Con sentenza 5 ottobre 2010, n. 76 il CNF è tornato al precedente del 2001: "non devono essere considerate le schede bianche e le schede nulle, ma soltanto i voti validi e/o validamente espressi".

Con sentenza 5 ottobre 2010, n. 77 il CNF conferma, precisando: "non devono essere considerate le schede bianche e le schede nulle, ma soltanto i voti validi e/o validamente espressi. Tale opzione interpretativa deve ritenersi tanto più corretta quando, come nel caso di specie, il C.d.O. espressamente preveda con una propria ed incontestata delibera - il cui sindacato non rientra peraltro nella giurisdizione del C.N.F. - di determinare il quorum con esclusione dei voti nulli e delle schede bianche".

Infine, con sentenza 21 febbraio 2011, n. 14, il CNF torna sui propri passi e afferma che "devono ritenersi computabili, ai fini del quorum deliberativo, anche i voti nulli e le schede bianche. Le norme regolatrici del sistema elettorale, d'altra parte, hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli Consigli dell'Ordine territoriali possano darsi regolamenti autonomi, pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati, quali quelli relativi all'elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi, alla congruità dei tempi per l'elezione".

In tema c'è un parere del Consiglio di Stato in data 4 febbraio 1997, n. 76/97; secondo questo parere le schede bianche e nulle, attesa la loro neutralità, non possono essere computate per il calcolo del quorum funzionale e cioè per determinare il numero minimo di voti necessario per l'elezione.

Nella successiva ed eventuale votazione di ballottaggio, non è necessario alcun quorum nè per la costituzione nè per l'elezione: pertanto non è necessario un numero minimo di presenti e risultano eletti, nell'ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La caratteristica principale del ballottaggio è quella di avere un numero limitato di candidati.

Infatti, mentre al primo turno sono eleggibili tutti gli iscritti (tranne gli ineleggibili), al ballottaggio possono essere eletti soltanto coloro che al primo turno abbiano riportato almeno un voto.

#### L'interpretazione del voto e il caso di parità

Durante lo spoglio delle schede si verifica frequentemente il caso di voti contestati perché i nominativi sono scritti con grafia poco chiara o addirittura con errori relativi alla esatta individuazione del candidato prescelto.

Il problema più ricorrente è quello dell'indicazione del solo cognome, nel caso in cui vi siano più avvocati che lo portino ma uno solo di essi sia effettivamente interessato all'elezione.

La presentazione della formale candidatura, o la rinuncia degli omonimi alla candidatura medesima non sono sufficienti ad attribuire il voto al candidato, e pertanto tutti i voti espressi con il solo cognome dovrebbero essere annullati.

In ogni caso, l'indicazione del solo cognome è ritenuta sufficiente nella votazione di ballottaggio, quando uno solo degli omonimi sia eleggibile per aver riportato voti al primo scrutinio e non vi sia pertanto equivoco nell'interpretazione della volontà dell'elettore.

Allo stesso modo, qualora vi siano due iscritti con lo stesso nome e cognome il voto non dovrebbe essere attribuito per assoluta impossibilità di identificazione, a nulla rilevando la differenza di età e di notorietà (CNF 26 marzo 1976); anche in questo caso, tuttavia, una diversa previsione regolamentare dovrebbe ritenersi valida.

La Suprema Corte ha affermato il principio generale del favor voti in materia di elezioni ed ha ritenuto valido il voto espresso con il nome corretto ed il cognome simile o parzialmente coincidente (così anche la giurisprudenza del CNF).

L'attribuzione o meno di un singolo voto solitamente non è decisiva; però la giurisprudenza conosce alcuni casi nei quali due contendenti per l'ultimo posto utile hanno riportato la parità dei voti.

In questo caso, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di nuova parità, il maggiore di età.

Naturalmente in questa ipotesi la validità o meno del singolo voto è decisiva.

Il primo caso individuato riguarda la sentenza della Cassazione, sez. unite, 31 luglio 1962, n. 2298.

In quella ipotesi, due avvocati avevano ottenuto la parità di voti per l'ultimo posto utile e uno dei due aveva rinunciato alla candidatura.

In applicazione dell'art. 6 del Decreto n. 382, un altro professionista aveva proposto il reclamo tendente a far dichiarare l'invalidità della detta rinuncia e quindi a far

proclamare proprio colui che aveva ceduto il posto al collega a pari voti.

Ciò conferma la ragionevolezza della norma che prevede la possibilità di impugnare le elezioni da parte di ogni singolo professionista iscritto, poiché vi è un interesse collettivo all'elezione dei rappresentanti istituzionali.

Purtroppo, la sentenza sopra citata avendo deciso su una questione processuale non è entrata nel merito della validità della rinuncia.

In una seconda ipotesi era stato proclamato il candidato più anziano, ma uno dei voti era contestato perché accanto al nome del candidato era stato apposto un aggettivo ingiurioso.

Il CNF, con sentenza 28 marzo 1985, ha annullato quel voto essendo certa la volontà dell'elettore di non preferire il candidato che aveva ingiuriato.

Il terzo precedente è quello della già citata Cass. n. 13445/05, in una fattispecie nella quale l'elezione del candidato più anziano è stata revocata a seguito dell'attribuzione al candidato più giovane di un voto che il seggio non aveva attribuito.

Quest'ultima sentenza, come sopra detto, manifesta la necessità per i consigli dell'Ordine di dotarsi di regolamenti che individuino preventivamente e correttamente le regole interpretative da seguire nello scrutinio.

#### Il reclamo avverso i risultati

L'art. 6 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 prevede sinteticamente che ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo contro i risultati dell'elezione, presentandolo nella sede del CNF entro 10 giorni dalla proclamazione.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale si estende a qualunque controversia relativa alle elezioni, non potendosi ritenere che una parte di giurisdizione (ad esempio, sulla legittimità dei regolamenti elettorali dei singoli Ordini, o sulla modalità di convocazione) sia attribuita ad altro organo.

Non è valida la presentazione presso il Consiglio dell'Ordine locale, mentre è valida la spedizione entro il termine a mezzo posta.

La proclamazione, pertanto, segnando il dies a quo per la presentazione dei ricorsi, rappresenta il momento ultimo della fase amministrativa e ciò ha fatto stabilire al CNF, con parere n. 8 del 19 aprile 1998, che dopo la proclamazione degli eletti non è più possibile procedere alla verifica in via amministrativa, da parte del Consiglio dell'Ordine o del seggio elettorale, delle preferenze accordate a un candidato. Il parere omette però di indicare un altro aspetto che conduce in ogni caso alla stessa soluzione: con la proclamazione degli eletti dopo il ballottaggio il seggio elettorale ha esaurito la propria funzione e si scioglie, perdendo così ogni potere sulla valutazione delle schede scrutinate.

Sarà quindi opportuno che ogni contestazione relativa al computo dei voti sia proposta prima della proclamazione,

poichè dopo di essa l'unico rimedio è quello giurisdizionale, costituito dal reclamo in oggetto.

Sarà poi l'organo giurisdizionale a proclamare, in caso di esito favorevole del reclamo, il candidato eletto.

Il reclamo può investire le modalità di espletamento delle operazioni elettorali, l'attribuzione ed il calcolo dei voti, l'eleggibilità, la validità dei regolamenti e, come sopra detto, ogni altro aspetto comunque relativo alle elezioni.

Ai fini del computo dei dieci giorni occorre rilevare che se la contestazione riguarda l'intero svolgimento delle operazioni e alcuni degli eletti abbiano conseguito la maggioranza assoluta al primo scrutinio, il termine per il deposito del reclamo decorre dalla data della proclamazione degli eletti nella prima fase.

Se invece l'impugnativa riguarda le sole operazioni di ballottaggio, il termine decorre dalla proclamazione finale.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere natura giurisdizionale al procedimento di reclamo innanzi al CNF e nel riconoscere come parti necessarie in questa fase sia il Consiglio dell'Ordine che i consiglieri eletti.

Così, è stato più volte dichiarato inammissibile il ricorso depositato al CNF ma non notificato nè comunicato al Consiglio e agli eletti.

La questione della legittimazione passiva al ricorso, in questi termini, sembra assai semplice; tuttavia anche in questo caso sono opportune alcune precisazioni.

Dando per scontato che il Consiglio dell'Ordine è contraddittore necessario, la decisione del CNF 13 ottobre 1994, n. 90 prevede la necessità di notificare il reclamo, oltre che al Consiglio dell'Ordine, a coloro il cui status viene contestato.

Vi è solo un caso in cui tutti gli eletti sono contraddittori necessari, ed è quello in cui il reclamante contesti la validità di tutte le operazioni elettorali; in questo caso l'accoglimento del reclamo travolgerebbe l'elezione di tutti, e pertanto il ricorso dovrà essere notificato a tutti gli eletti.

La Suprema Corte ha stabilito che il termine per il reclamo "è rispettato quando l'atto è depositato o presentato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione prima della sua scadenza", ed inoltre che tale deposito costituisce l'unico adempimento da compiere nei dieci giorni, poichè compete all'organo di giurisdizione domestica disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti.

Sembra quindi che il rito da seguire sia simile a quello civile del lavoro, e che pertanto la notificazione al Consiglio dell'Ordine e alle altre parti interessate possa essere successiva (a cura del ricorrente) o debba addirittura essere disposta dallo stesso CNF, come si legge nella motivazione della sentenza n. 2602.

Questo rito, che ritiene sufficiente il solo deposito entro il termine, è oggi confermato dalle più recenti sentenze del CNF.

Il CNF, se accerta vizi nello svolgimento delle operazioni che comportino l'invalidità del risultato elettorale

complessivo, annulla le elezioni; se invece riscontra errori relativi al computo dei voti o alla eleggibilità, procede direttamente alle necessarie correzioni e proclama gli eletti.

La sentenza del CNF, come risulta anche dai precedenti, è ricorribile in Cassazione; tuttavia, attesa la lentezza della giustizia non è raro il caso in cui il procedimento giurisdizionale si protrae per oltre due anni e l'organo contestato, nel frattempo, si rinnova per effetto di nuove elezioni; in questo caso, per costante giurisprudenza, si ritiene che sopravvenga la carenza di interesse con conseguente cessazione della materia del contendere.

Per costante giurisprudenza, il reclamo deve essere preciso e circostanziato, con l'individuazione dei vizi lamentati[xxxviii]. Un reclamo generico è pertanto inammissibile.

#### Le elezioni suppletive e le più recenti decisioni

Se nel corso del mandato biennale vengono a mancare uno o più consiglieri per morte, dimissioni o decadenza, si procede a convocare l'assemblea per le elezioni suppletive, con le stesse modalità.

Ciò naturalmente a meno che venga a mancare oltre la metà dei consiglieri, poichè in questa ipotesi avviene il commissariamento (art. 8, D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382).

Non è previsto dalla legge il subentro del primo dei non eletti alla precedente consultazione, e tale omissione è stata ritenuta congrua dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 260 del 20 giugno 2002, la cui motivazione è densa di contenuti rilevanti.

La Consulta conferma che l'elezione in argomento avviene tramite un sistema maggioritario plurinomiale, nel quale "non sussiste alcuna divisione formale dei candidati in liste e l'intuitus personae viene a costituire il solo elemento giuridicamente rilevante ai fini della votazione... (che imprime) alla votazione un carattere fortemente personalistico ...".

Inoltre, lo svolgimento di elezioni suppletive "appare coerente con il sistema elettorale previsto ... poichè assicura, attraverso la reiterazione della consultazione elettorale, la rispondenza della scelta del nuovo consigliere alla volontà espressa dagli elettori".

Infine, gli inconvenienti legati alla difficoltà (nei grandi fori) di raggiungere il quorum sono legati a scelte discrezionali del legislatore, che non appaiono irragionevoli.

Questi aspetti sono confermati dalla giurisprudenza più recente.

In merito alle liste, con sentenza CNF 30 marzo 2011, n. 24 è stato confermato che non si può votare indicando il numero o il motto di una lista, ma che i voti devono essere espressi nominativamente, a pena di nullità della scheda.

Quindi i candidati sono liberi di riunirsi con liste e programmi comuni, ma è necessario che la scheda elettorale riporti i singoli nomi.



Infine, la già citata Cass., sez. unite, 24 novembre 2011, n. 24812 ha precisato che si indicano elezioni suppletive solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, mentre

nelle ipotesi di ineleggibilità si procede alla surroga del consigliere-

**Alcuni dei problemi del passato sono risolti dalla legge 247/2012 che però pone altri problemi applicativi; mi riferisco al problema del coordinamento tra il comma secondo e terzo dell'art. 28**

La scrittura della disposizione prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti e che la disciplina del voto di preferenza debba prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi (al comma secondo) e che, tuttavia, l'elettore non possa esprimere più di 2/3 di preferenze (al comma terzo), arrotondate per difetto.

Il regolamento ministeriale dovrà chiarire il punto, anche se dalla lettura coordinata del testo pare sicura la possibilità di esprimere un numero maggiore dei 2/3 di preferenza (arrotondati per difetto), laddove l'elettore

voglia destinare il surplus di voti al genere meno rappresentato. Questa opzione ermeneutica potrebbe essere preferibile per scongiurare ab origine la difficoltà che potrebbero avere ad esempio gli Ordini con minore iscritti di avere più liste di candidati e darebbe attuazione al principio costituzionale della parità tra i sessi e salvaguarderebbe quanto precisato dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 260 del 20 giugno 2002: "la carica di consigliere dell'ordine è legata alla stima e alla fiducia personali, e non può essere costretta in liste" tante che la stessa Legge 247/2012 precisa subentra il primo dei non eletti e non il successivo della medesima lista.

**Art. 29: comma 1 lettera n): Compiti e prerogative del consiglio (Costituzione camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie)**

*n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;*

**spunti pratici e normativi per la discussione:**

questo era l'emendamento sulle Camere arbitrali che avevamo appoggiato come Ordini e che contiene utili spunti per la discussione, emendato delle parti che :

**ISTITUZIONE DELLE CAMERE ARBITRALI DELL'AVVOCATURA**

Art 1) Istituzione e funzionamento delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura ed obblighi informativi

1. Presso ciascun Ordine degli Avvocati è costituita una Camera Arbitrale dell'Avvocatura al fine di amministrare lo svolgimento di arbitrati rituali. La costituzione delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura, finalizzata a ridurre, e quindi esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione, è rappresentativa di un servizio che la stessa intende offrire ai Cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'impresa che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è il Presidente della Camera Arbitrale, il Segretario del Consiglio dell'Ordine è il Segretario della Camera Arbitrale, il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine è il Tesoriere della Camera Arbitrale, componenti della Camera Arbitrale dell'Avvocatura sono tutti i restanti componenti del Consiglio dell'Ordine.

3. I componenti del Consiglio dell'Ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art 2.

4. Per il funzionamento della Camera Arbitrale possono utilizzarsi le risorse dell'Organismo di Conciliazione Forense, ove costituito.

5. Il Consiglio Nazionale Forense vigila sul corretto funzionamento delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura istituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine.

Art 2) Compiti delle Camere arbitrali dell'Avvocatura

1. La Camera arbitrale dell'Avvocatura tiene e aggiorna annualmente l'elenco degli arbitri, che sarà composto da avvocati iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni e che ne abbiano fatto domanda.

2. Con regolamento del Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli arbitri ed alla cancellazione dall'elenco degli arbitri.

3. Il regolamento:

a) fisserà i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa;

b) stabilirà i casi nei quali i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare ed non definitivi, ostano all'iscrizione ed al mantenimento della stessa, o determinano la sospensione dell'iscrizione;

c) fisserà per gli iscritti i requisiti per l'assolvimento dell'obbligo di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante

dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella presente legge.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al comma 2 il Consiglio dell'Ordine deve sentire l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, deve essere tenuto aggiornato e deve essere consultabile nel sito internet del Consiglio dell'Ordine.

6. I Consigli dell'Ordine degli avvocati organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

7. La frequenza dei corsi di cui al precedente comma e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge saranno considerati dal Consiglio Nazionale Forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3) Assegnazione degli incarichi

1. Con il regolamento di cui all'art. 2 sono altresì fissati i criteri in base ai quali la Camera Arbitrale assegna gli incarichi arbitrali

2. Tali criteri dovranno valorizzare le specifiche competenze professionali dell'arbitro, assicurare il rispetto nell'assegnazione degli incarichi di criteri di rotazione tra gli iscritti e, per quanto possibile, assicurare la prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune.

3. Il regolamento di cui all'art. 2 prevederà che nessun arbitro potrà essere designato per più di dieci arbitrati nel corso di un anno.

Art 4) Richiesta di arbitrato

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma autenticata da un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come da tariffa allegata, ed indicare:

a) il nome delle parti, la loro residenza e codice fiscale, l'indicazione degli avvocati che li assistono; se società: la ragione sociale, la sede sociale, il nome del legale rappresentante, la partita IVA. Nella domanda i difensori delle parti devono indicare la propria casella pec cui fare le comunicazioni del procedimento ed eleggere il domicilio per la comunicazione del lodo;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'eventuale indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte della Camera Arbitrale;

d) se l'arbitro potrà decidere secondo equità.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale e della stessa viene rilasciata copia autentica.

4. Il ricorso a questa procedura esonera le parti dall'obbligo di conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge.

Art. 5) Designazione dell'arbitro ed accettazione dell'incarico

1. Le controversie vengono trattate e decise da un arbitro unico .

2. L'arbitro deve accettare l'incarico con comunicazione a mezzo pec entro cinque giorni dalla comunicazione che, unitamente alla domanda depositata, gli perviene a mezzo pec dalla Segreteria della Camera Arbitrale.

3. Con l'accettazione l'arbitro dichiara:

a) l'inesistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare la sua imparzialità e la sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma che precede, la Camera Arbitrale procederà ad una nuova designazione.

Art. 6) Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato sarà presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla Camera Arbitrale.

Art 7) Compenso dell'arbitro

1. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, risulta dalla tabella allegata A alla presente legge.

2. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a. le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b. le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c. le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali,

d. il valore non determinato né determinabile è stabilito con equo apprezzamento dalla Camera arbitrale.

3. In ogni caso il valore della controversia così determinato, non può superare per ciascuna parte il limite fissato all'art.4 comma 2.

Art 8) Sostituzione dell'arbitro, rikusazione

1. In caso di ritardo o negligenza dell'arbitro nominato, il Presidente della Camera Arbitrale, previa audizione dell'arbitro, può provvedere alla sua sostituzione.

2. In ogni caso vi provvede nell'ipotesi di rinuncia dell'arbitro o di cancellazione o sospensione.

3. Il compenso sarà ripartito in proporzione dell'attività svolta.

4. La parte che rikus l'arbitro deve darne comunicazione alla Camera Arbitrale. Il Presidente del

Tribunale comunica alla Camera Arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

#### Art 9) Procedimento

1. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti codice di procedura civile. E' sempre consentita l'impugnazione del lodo per errore di diritto ex art. 829 cpc III comma.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione gli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo, viene redatto in triplice originale ed in formato cartaceo e viene spedito dall'arbitro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto ovvero consegnato a mani dei difensori delle parti.

6. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti e con l'arbitro esclusivamente tramite pec, firmate digitalmente, in formato pdf. Sarà onere dell'arbitro fornire alle parti copia del verbale della riunione.

7. Terminata la procedura l'arbitro trasmette alla segreteria della Camera Arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite pec, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed una copia del lodo in formato pdf e firmata digitalmente.

8. Col regolamento di cui all'art. 2 saranno determinate le modalità, i tempi della preservazione digitale dei fascicoli di cui al comma precedente, anche nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

9. Copie autentica della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, dietro rifusione delle spese, che saranno autonomamente fissate da ciascun Consiglio, potranno essere rilasciate dalla Segreteria della Camera Arbitrale, attestandone la conformità agli originali, su richiesta di una delle parti del procedimento.

10. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Camera arbitrale è tenuto all'obbligo di riservatezza.

#### Art. 10) Conciliazione

1. L'Arbitro deve tentare di conciliare le parti.

Art 12) Iniziative territoriali per favorire il ricorso alla Camere Arbitrali dell'Avvocatura

1. Gli Enti territoriali, le Associazioni di categoria assumono su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa per favorire la conoscenza della Camera Arbitrale dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge.

#### ALLEGATO A) DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPESE E TARIFFE:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versarsi contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: Euro 50,00 da ciascuna parte

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'Arbitro

- per le controversie di valore sino a fino a 25.000: €. 300,00 da ciascuna parte

- per le controversie di valore sino a fino a 50.000: €. 450,00 da ciascuna parte

- per le controversie di valore sino a fino ad € 75.000: €. 660,00 da ciascuna parte

- per le controversie di valore sino a fino ad €. 100.000: €. 900,00 da ciascuna parte

- per ogni decreto ingiuntivo: la metà dei compensi sopraindicati, secondo i valori sopra previsti a carico del solo richiedente

3. I diritti di segreteria e i compensi per l'arbitro dovranno, se dovuti, essere depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la Camera Arbitrale da ogni responsabilità

### **Organismi di mediazione forensi, riporto quanto discusso a Perugia: 1) confronto sulle modifiche da adottare agli statuti degli organismi forensi di mediazione e sulla formazione specifica degli avvocati quali mediatori di diritto**

Gli intervenuti concordano che:

☐ Gli organismi di mediazione forensi devono caratterizzarsi perché l'attività dell'avvocato-mediatore terrà sempre presente i "parametri normativi di riferimento e che regolano il rapporto della questione in mediazione" (solo con questa previsione si coglie il senso della partecipazione obbligatoria dell'avvocato nel procedimento) e perché il mediatore-avvocato sarà designato tenendo conto la specificità della materia della vertenza in mediazione; per questa ragione nella designazione del mediatore si debbano valorizzare le sue specifiche competenze professionali nella materia;

☐ La proposta del mediatore sarà fatta solo su concorde richiesta delle parti e mai senza accordo delle parti o su richiesta di una sola parte;

☐ L'incompetenza territoriale non impedisce la proposizione della domanda davanti all'organismo; sarà eventuale onere del mediatore avvisare dell'incompetenza territoriale, se la parte chiamata in mediazione davanti ad un organismo incompetente non compare; opportuno prevedere l'obbligo di annotare l'ora di presentazione dell'istanza;

☐ Il verbale del primo incontro darà atto solo se le parti e i loro avvocati sono comparsi e se intendono o no procedere nella mediazione, senza riportare altra dichiarazione;

☐ Sarà opportuno prevedere che sia assicurata la presenza degli avvocati, anche per le parti che hanno diritto al gratuito patrocinio; nel caso una parte si trovi privo di assistenza legale nel corso della procedura di

mediazione, salvo non si dia luogo a rinvio per consentire alla parte di munirsi di difensore, il procedimento s'intenderà definito per mancato accordo;

□ Sarà opportuno prevedere un'indennità particolarmente ridotta in caso di domanda congiunta di mediazione se seguita da accordi ex art. 12 1° comma del D.Lgs. 28/2010 dopo la legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98;

□ Per la formazione e l'aggiornamento per gli Avvocati (in quanto mediatori di diritto) si deve prevedere una durata oraria ridotta dei corsi; questi s'incentreranno sulla specificità delle diverse materie trattate dall'organismo e saranno indirizzati anche alla preparazione nelle tecniche di gestione del conflitto e d'interazione comunicativa. Il tirocinio e l'esame per

l'avvocato non saranno più necessari, sarebbe opportuno però prevedere alcune ore di affiancamento ad un mediatore (come condizione per il completamento della formazione); diventa indispensabile per la formazione e l'aggiornamento del mediatore la conoscenza dei casi maggiormente controversi e delle relative soluzioni giurisprudenziali nelle specifiche materie oggetto di mediazione;

Si concorda sulla necessità della massima attenzione da parte dei COA sul funzionamento degli Organismi, anche per valorizzare le novità introdotte e sull'opportunità di organizzare delle procedure di monitoraggio sugli esiti delle mediazioni.

Segnalo che ci sono prospettive per estendere anche all'assistenza in questa fase il gratuito patrocinio (vi invio separatamente le considerazioni del dr. Vaccari del Tribunale di Verona, sulle quali potremmo richiedere un parere al CNF).

#### **Art. 41/comma 13: Tirocinio (Modalità di svolgimento del tirocinio- controllo- interruzione - validità in paesi Ue)**

*13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:*

*a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;*

*b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;*

*c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea*

#### **spunti pratici e normativi per la discussione:**

tenere presente che il Regolamento è dal CNF ritenuto necessario anche per l'applicazione dell' Art. 17. (Iscrizione e cancellazione) comma 10 lett. a)

“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso

giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

#### **La disciplina del tirocinio nel D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137**

Il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio professionale, cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una durata massima di 18 mesi. Il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia. Fermo che per sei mesi il tirocinio deve essere svolto presso uno studio legale o enti assimilati, il diploma conseguito presso le scuole di

specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

In attuazione del presente decreto, l'attività' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense.

Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio

è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

#### **Art. 43: Corsi Formazione accesso professione/ comma 2**

*2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:*

*a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;*

*b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendersi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;*

*c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;*

*d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.*

*\* vedi anche comma:*

*1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.*

#### **Art. 44: Pratica c/o Uffici Giudiziari**

*1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.*

#### **Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 73 e legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98**

CAPO II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari  
(FORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del

dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

*(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo

periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

*(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a nonna degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana I Tribunali Regionali di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

*(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

*(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli

obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

*(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

*(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre

attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

*(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: *(Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)*

«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

#### **Art. 46/comma 6: Esame di Stato**

*6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:*

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;*
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;*
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;*
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;*
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.*

#### **Art 47/comma 7: Commissioni Esame di Stato**

*7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

### MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI

#### **Art. 1/commi 3-4-5-6: Disciplina dell'ordinamento forense.**

*3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **entro due anni dalla data della sua entrata in vigore**, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato*

*di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

*4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.*

*5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.*

## REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL GOVERNO

### **Art. 16 /comma 1: Difesa d'ufficio**

*1. Il Governo è delegato ad adottare, **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;*

*b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.*

*2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione*

### **Art. 64 /comma 1: Riordino delle disposizioni sulla Legge professionale: adozione di un Testo Unico**

*1. Il Governo è delegato ad adottare, **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;*

*b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.*

*2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.*

*3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*